

Art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitira. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.»

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.479/T/16.25 del 04 febbraio 2016

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Dott. Pietro Buffa

<u>ROMA</u>

INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SI.DI.PE.
al primo incontro del Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse Dott. Pietro Buffa
del D.A.P. con i sindacati

(convocazione prot. m_dg-GDRP PU- 0033690 del 29.01.2016)

- 04 febbraio 2016 -

Signor Direttore Generale,

anzitutto, a nome dei dirigenti penitenziari che il Si.Di.Pe. rappresenta, ed anche a nome mio personale, desidero rinnovarLe le congratulazioni per il prestigioso incarico che il Guardasigilli Le ha conferito e gli auguri di buon lavoro per la delicatezza e la complessità che esso comporta.

Il Suo incarico acquista particolare valore e significato per il personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria in quanto Ella, quale appartenente alla predetta Carriera, costituisce esempio e speranza in un sempre maggiore e più pieno riconoscimento professionale della dirigenza penitenziaria anche, attraverso la meritata attribuzione degli incarichi di vertice presso il Dipartimento.

La Sua esperienza professionale, di Direttore di istituto penitenziario, di Provveditore e, oggi, di Direttore Generale del Personale, ci consente di sperare che Ella saprà mettere a frutto il bagaglio acquisito, nell'interesse dell'Amministrazione intera, non meno di quella di tutto il personale, senza dimenticare ciò che Lei è stato e ciò che è necessario fare per dare valore ed effettivo riconoscimento al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria in questo delicatissimo momento di riorganizzazione discendente dall'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche".

È indispensabile, infatti, che l'intero processo di riorganizzazione sia gestito con attenzione, equilibrio e trasparenza, e La Sua nomina ci fa sperare bene.

Saremo lieti, se lo vorrà, fornirLe il nostro contributo e, in tal senso, la circostanza che come primo atto dal Suo insediamento abbia voluto un incontro con le rappresentanze del personale e, specificamente con quelle della dirigenza penitenziaria, alla quale per legge compete in via primaria il governo del sistema penitenziario, è un buon segno.



Rrl. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitira. Le pene non possona consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Non le nascondiamo, tuttavia, che siamo ben consci che le questioni che stanno a cuore alla dirigenza penitenziaria, da quelle più recenti discendenti dal processo di riorganizzazione in corso a quelle più antiche che afferiscono alla valorizzazione professionale e al riconoscimento economico e di carriera, impongono di essere affrontate con l'interlocutore politico e, per questa ragione, oggi non chiederemo a Lei di risolverli, perché non potrebbe farlo, ma Le chiediamo di dare voce alle nostre richieste presso il Ministro della Giustizia.

Per quanto riguarda la riorganizzazione è noto che il Si.Di.Pe. ha formulato al Gabinetto del Ministro, nei brevi termini assegnati, le proprie osservazioni allo schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (ne consegniamo copia anche a Lei perché possa esaminarle¹) e abbiamo appreso che esse sono state sottoposte all'esame dell'Ufficio Legislativo del Dicastero e che, per questo, si starebbe provvedendo a rivedere il testo del provvedimento.

Nell'auspicare che siano apportate le necessarie correzioni richieste, il Si.Di.Pe. Le chiede, Signor Direttore generale, di interloquire con il Gabinetto del Ministro della Giustizia affinché le questioni sollevate dal Si.Di.Pe. siano attentamente valutate per assicurare un'organizzazione efficace, efficiente ed economicamente conveniente, ma anche un'organizzazione "sostenibile", sotto il profilo delle risorse e dell'impegno di responsabilità richiesto alla dirigenza penitenziaria, oltre che valorizzante del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Peraltro, non può sottacersi che, se la situazione penitenziaria è migliorata, evitando al nostro Paese il rischio di numerose altre condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo e se, anzi, l'Italia ha ricevuto la fiducia dei vertici del Consiglio d'Europa, lo si deve non solo ai provvedimenti normativi adottati dai diversi Governi e approvati dal Parlamento, ma anche all'impegno profuso dai Dirigenti penitenziari che, a tutti i livelli ed in tutte le articolazioni dell'Amministrazione (istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, provveditorati e dipartimento), hanno profuso ogni sforzo per migliorare le condizioni di vita nelle carceri secondo i principi fissati dalla CEDU.

Occorre, quindi, riconoscere questo ruolo e questo impegno alla dirigenza penitenziaria anche nella riorganizzazione del Dipartimento, affinché sia costruito un sistema penitenziario che continui ad avere come punto fermo la dirigenza penitenziaria, quale dirigenza di "garanzia" e di "contemperamento" delle esigenze istituzionali, quella dirigenza che è, e deve per questo restare, per legge, il *management* stabile ed organico dell'Amministrazione e che, per questo, non può essere esclusa o relegata ad una posizione

¹ Con nota Prot. n.455/T/16.01 del 07 gennaio 2016 "Schema DM-DAP – Schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei osti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.-OSSERVAZIONI SI.DI.PE. E RICHIESTA DI INCONTRO—"



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non passono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

residuale o "di complemento" né solamente né meramente "periferica" nell'ambito del nuovo assetto organizzativo.

In ogni caso il processo di riorganizzazione non può arrestarsi lasciando l'Amministrazione nella confusione organizzativa, la confusione che allo stato discende dalla cessazione del precedente modello organizzativo e delle precedenti strutture organizzative senza che siano subentrati quelli nuovi.

Questa situazione sta, infatti, generando il caos e questo è nemico dell'efficienza, della trasparenza e del bene comune.

Siamo del parere, infatti, che questa perdurante situazione transitoria sta determinando effetti assolutamente negativi sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, gettando letteralmente nel caos l'Amministrazione penitenziaria per l'assenza di certezze organizzative.

Registriamo, peraltro, che l'attuale situazione di attesa e di incertezza, sta favorendo continui provvedimenti di assegnazione temporanea di incarichi e collaborazioni presso il D.A.P. di magistrati fuori ruolo e di dirigenti penitenziari in regime di missione.

In verità, non si può fare a meno di rilevare come tali provvedimenti appaiano quantomeno poco opportuni e non certo coerenti con il processo di *spending review* e di riorganizzazione in corso, atteso che essi intervengono mentre sono in itinere i lavori finalizzati all'emanazione del predetto schema di D.M. che dovrà dare attuazione alla riduzione dei posti di funzione dirigenziale presso il D.A.P. già fissata nei numeri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche".

In tal senso Le chiediamo di volersi fare portavoce presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia dell'urgente opportunità di convocare, previa necessaria ed adeguata informativa, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, così come abbiamo già richiesto², affinché vi possa essere un effettivo confronto e si possa fornire un maggiore e ulteriormente circostanziato contributo sullo schema di D.M. ma, anche, al fine di affrontare, in un quadro più ampio, tutte quelle questioni sulle quali da oramai troppo tempo i dirigenti penitenziari attendono risposte.

Al riguardo non si può fare a meno di ricordare che il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, carriera che la L. 27 luglio 2005 n. 154 e il D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 ha costruito sul

² Con note Si.Di.Pe. Prot. n.455/T/16.01 del 07 gennaio 2016; Prot. n.463/T/16.09 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Invio appello della Dirigenza penitenziaria al Ministro della Giustizia e Schema DM DAP - Richiesta di convocazione –". Prot. n.477/T/16.23 del 31 gennaio 2016 Schema DM-DAP – Schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria .- RICHIESTA NOTIZIE SU STATO SCHEMA DM-DAP E RICHIESTA DI INCONTRO -



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperale sino alla condanna definitira. Le pene non passono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

modello di quella prefettizia, è ancora privo delle previste retribuzioni di posizione e di risultato³ e, comunque, di quel trattamento economico "non inferiore a quello della dirigenza contrattualizzata" che pure la legge gli riconosce, nonostante siano trascorsi ben nove anni dalla legge di riforma che l'ha istituita.

A questo si aggiunga che ancora non è stata data attuazione all'art. 28 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n.63⁴, che prevede la ricostruzione della carriera di ciascun dirigente penitenziario e ciò nonostante il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato⁵ e quelli altrettanto favorevoli e vincolanti del Consiglio di Stato⁶.

Sulla base di tali pareri, infatti, i dirigenti penitenziari operanti nel settore della giustizia minorile hanno già ottenuto l'applicazione dell'art.28 del D.Lqs. 63/2006, mentre nei confronti dei dirigenti

4 art.28 D.Lgs. n.63/2006 "Clausole di salvaguardia":.

A seguito di tali pareri i dirigenti penitenziari operanti nella Giustizia Minorile hanno vinto i ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ottenuto l'applicazione dell'art.28 del D.Lgs. n.63 del 2006 e non è forse superfluo ricordare che i pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono vincolanti ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, come modificato dalla lettera a del comma 2 dell'art. 69 L. 18 giugno 2009, n. 69.

³ indennità di posizione3 (relativa all'incarico di funzione ricoperto, ex art.16 D.Lgs. 15. febbraio 2006 n.63) e di indennità di risultato3 (discendente dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi dati, ex art. 17 D.Lgs n.63/2006).

<<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.

^{2.} Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.

^{3.} Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>

⁵ Difatti l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n.42303 del 07.02.2009 (su richiesta di parere formulata dal Dipartimento della Giustizia Minorile-Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio I-Area III, in relazione a ricorso straordinario presentato da un altro dirigente penitenziario in ordine alla corretta applicazione dell'art.28, comma 1, del D.Lgs. n.63/2006) ha affermato che <<la>lettera dell'art.28, d.lgvo n.63/2006 (rubricato clausole si salvaguardia), l'interpretazione logico-sistematica della normativa, ivi compresi gli artt.1 e 4 della L. n.154/2005 e la stessa relazione illustrativa al Senato depongono per la fondatezza della pretesa dell'istante al riconoscimento dell'anzianità maturata nella ex carriera direttiva, ai fini del trattamento economico ex art.28 cit.>>

⁶ Il Consiglio di Stato-Sezione terza - pareri n.551, n.552, n.553, n.554, n.555 del 21.04.2009- ha espresso il proprio vincolante parere favorevole all'accoglimento dei Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Nei pareri espressi si legge:

<<E' di tutta evidenza anzitutto che (...) il legislatore con la Legge n. 154/2005 ha inteso far confluire tutto il personale dirigenziale e direttivo penitenziario nel ruolo unico della nuova dirigenza penitenziaria, riconoscendo ai funzionari direttivi che alla data di entrata in vigore della legge erano inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario,..... ai quali avevano avuto accesso mediante concorso pubblico, il diritto alla nomina a dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore, in quanto avevano già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale. Ed è ragionevole presumere che dal principio sancito dall'art. 4 della Legge n. 154/2005, che ha riconosciuto che le funzioni svolte dai funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva penitenziaria erano già di livello dirigenziale, abbia il legislatore delegato tratto la conseguenza che tutta l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, ovvero posizioni economiche di provenienza, vada conservata nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici. Da tale disposizione normativa di rango primario parrebbe in effetti (...) derivare la legittimità della previsione inserita dal Governo nel Decreto Legislativo n. 63/06 finalizzata a salvaguardare, ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al medesimo Decreto Legislativo, tutta l'anzianità maturata dai direttori e dirigenti penitenziari con riferimento sia alle pregresse qualifiche dirigenziali, sia a quelle direttive, sia alle diverse posizioni economiche (C1, C2 e C3) di provenienza. E' ben vero che l'art. 27 del menzionato D.Lgs. prescrive che: fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'art. 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito, ma vero è anche che detto trattamento economico risulta chiaramente delineato dalla clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 28, che così recita: ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.>>



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità genale è personale. L'imputato non è considerato colperale sino alla condanna definitira. Le pene non passono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deriono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

penitenziari dell'amministrazione penitenziaria per adulti la sua mancata applicazione ha determinato un enorme contenzioso che non è destinato a cessare.

Difatti una recente e discutibile giurisprudenza del TAR di Roma, a fronte della sussistenza di un diritto soggettivo alla ricostruzione della carriera sancito dall'art.28 del D.Lgs. 63/2006, ha pronunciato sentenze di irricevibilità dei ricorsi per tardiva impugnazione dei provvedimenti di inquadramento quando, in realtà, in materia di diritti soggettivi e di atti paritetici non sussiste un termine di impugnazione dell'atto.

Così, pur non negando la sussistenza del diritto alla ricostruzione della carriera cinicamente si tenta di renderlo inesigibile, costringendo i dirigenti penitenziari a proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Occorre allora, per evitare che il contenzioso continui, costringendo i dirigenti penitenziari, a fronte di un diritto, di sobbarcarsi ulteriori spese per altre azioni giudiziarie, che l'Amministrazione applichi l'art.28 del D.Lgs. 63/2006 ed emani provvedimenti che sarebbero legittimi in forza di tale norma.

Per questa ragione Le chiediamo di affrontare risolutivamente la questione poiché se è vero che l'Amministrazione ha emanato nei confronti di un gruppo di dirigenti penitenziari, che avevano proposto ricorso al TAR per il riconoscimento dell'art.28 del D.Lgs. n.63/2006, dei decreti di inquadramento retributivo ai sensi dell'art.28 citato, è altrettanto vero che ad essi non ha dato seguito dopo un loro discutibile rigetto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia-Ufficio III.

Il predetto Ufficio Centrale del Bilancio, infatti, ha opposto la contestabile motivazione che tali decreti di inquadramento retributivo ai sensi dell'art.28 citato sarebbero privi di copertura finanziaria in quanto la legge delega n.154/2005 non avrebbe previsto oneri aggiuntivi per il trasporto dell'anzianità ma solo per i passaggi di qualifica.

In vero, come anche asserito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i decreti di inquadramento suddetti costituiscono atti di pura ricognizione di una qualificazione della posizione dei dirigenti penitenziari nel tempo precedente alla vigenza del decreto legislativo n.63, compiuta direttamente dal legislatore delegato con la promulgazione dell'art.28.

Il rifiuto del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio non è, infatti, impeditivo, come stabilito dalla vigente normativa⁷, dell'esecuzione dei decreti di inquadramento da parte dell'Amministrazione, e i già

⁷ Art.10 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196":

<<1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti.</td>

^{2.} Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente.

^{3.} È esclusa la possibilità di disporre l'ulteriore corso del provvedimento nei seguenti casi:

a) provvedimenti non sorretti da un'obbligazione giuridicamente perfezionata o che dispongono l'utilizzo di somme destinate ad altre finalità;



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità genale è personale. L'imputato non è considerato colperale sino alla condanna definitira. Le pene non passono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deriono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

citati pareri del Consiglio di Stato forniscono una certezza interpretativa che copre ampiamente ogni responsabilità amministrativa relativa all'emissione dei provvedimenti che qui si auspicano (ovviamente, per tutto il personale della carriera dirigenziale penitenziaria). Tale copertura discende, peraltro, dal valore che i predetti pareri dell'Alto Consesso assumono *ab origine*, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, in ragione del loro carattere vincolante ex art.14, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, come modificato dalla lettera a del comma 2 dell'art. 69 L. 18 giugno 2009, n. 69.

Non possiamo non evidenziare, inoltre, che la mancata applicazione dell'articolo 28 del D.Lgs. n.63/2006 ha provocato un ingiustificato appiattimento retributivo, sicché occorre aspettare il compimento del 23° o del 25° anno di servizio per poter conseguire un miglioramento economico. Un danno enorme stante il perdurante blocco degli scatti biennali e dell'adeguamento dello stipendio all'indice ISTAT di inflazione annua.

E se si ritiene che occorra un intervento politico, Le chiediamo, Signor Direttore Generale, di investire il Ministro della Giustizia, perché la questione possa essere risolta.

Sino ad oggi, Signor Direttore Generale, al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria è stato solo chiesto impegno ed abnegazione, e ad essi questo personale non si è affatto sottratto, come dimostrano i risultati portati in Europa e come dimostra la circostanza che le carceri, vere pentole a pressione, non sono scoppiate nonostante l'emergenza.

Ma, purtroppo, piuttosto che incentivarlo, sostenerlo, riconoscergli questo impegno sono state applicate del D.Lgs. 63/2006 solo le norme afferenti ai doveri, negandogli, invece, quelle relative ai diritti.

D'altra parte l'applicazione dell'art.28 del D.Lgs. n. 63/2006 ben potrebbe compensare l'attuale situazione discendente dall'assenza di risorse per la stipula del primo contratto di categoria.

Infatti, l'eventuale apertura della stagione contrattuale presuppone che siano preventivamente reperite le necessarie risorse, pur a fronte della recente sentenza della Corte Costituzionale⁸ che ha dichiarato l'illegittimità del blocco prolungato della contrattazione "quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato", perché, come la stesa Corte Costituzionale ha evidenziato, la negoziazione trova il proprio limite nel principio costituzionale del pareggio di bilancio, atteso che "la riforma costituzionale ha riscritto l'art. 81 Cost, a partire dalla disposizione del nuovo comma 1, secondo la quale lo

b) provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso emessi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.>>

⁸ Sentenza Corte Costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015. (Alessandro CRISCUOLO, Presidente), depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015, Ordinanza letta all'udienza del 23 giugno 2015

⁹ In particolare la norma (Art. 9, c. 1°, 2° bis, 17° e 21° decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (ossia dell'adeguamento all'inflazione) degli stipendi dei pubblici dipendenti, pertanto per gli anni 2011-2015, il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non è cresciuto nè si è adeguato al paniere ISTAT, rimanendo lo stesso di quello già erogato per l'anno 2010.



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperale sino alla condanna definitira. Le pene non passona considere in trattamenti contrari al sensa di umanità e derona tendere alla rieducazione del condannata. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Stato assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico".¹⁰

Questo significa che occorre, quindi, siano prima reperite le necessarie poste di bilancio e, come noto, la legge di stabilità 2016 è stata già approvata e le risorse non sono adeguate. Per tutto il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico sono stati stanziati soltanto 7 milioni di Euro (sic!) e soltanto per il triennio normativo ed economico 2016-2018¹¹ (Art. 1 comma 466 della Legge n. 208/2015: "Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico")¹².

Non vi è traccia di uno specifico stanziamento per il contratto della dirigenza penitenziaria, posto che vanno assolutamente reperite anche le risorse per il pagamento degli arretrati dal 2005 al 2015.

Il Si.Di.Pe., evidentemente, è contrario ad un contratto senza risorse, cioè in assenza di poste di bilancio adeguate a coprire il *gap* di 10 anni di assenza del contratto e tutti i diritti acquisiti per effetto dell'equiparazione sin qui avuta con il personale dirigente della polizia di Stato con funzioni di polizia, il cui contenuto, ha sempre un valore economico (per il MEF anche il congedo ordinario e straordinario hanno un contenuto economico perché si tratta di congedi pagati come giornate lavorative), per tutti si citano:

- gli scatti economici biennali;
- gli adeguamenti stipendiali previsti sulla base dei DD.PP.CC.MM. e concernenti "L'adeguamento annuale della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze Armate"¹³;
- il conferimento del trattamento economico del dirigente superiore della polizia di Stato al compimento del 23° e del 25° anno di anzianità nella carriera;
- la maturazione del congedo ordinario¹⁴ in misura pari a 37 giorni con il compimento dei 15 anni di servizio e 45 giorni con il compimento dei 25 anni di servizio;

1

¹⁰ Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, dal Palazzo della Consulta del 24 giugno 2015

¹² Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016"

¹³ Art.24 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperale sino alla condanna definitira. Le pene non passono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'essecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -
- i 45 giorni di congedo straordinario¹⁵;
- il trattamento pensionistico del comparto sicurezza, ovverosia del riconoscimento di un anno di abbuono, ai fini della maturazione del diritto a pensione, per ogni cinque anni di servizio effettivo prestato, per un massimo di cinque¹⁶;
- I'una tantum¹⁷:
- i sei scatti per il pensionamento¹⁸.

Non dimentichiamo, infatti, che con la prima contrattazione cesserà l'applicazione delle norme che estendono alla carriera dirigenziale penitenziaria il trattamento economico e giuridico della dirigenza della Polizia di Stato.

¹⁴ Art. 14 del D.P.R.31 luglio 1995, n. 395 "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)"

¹⁵ I riferimenti normativi sono l'art. 37 del D.P.R. 10/01/1957 (T.U. degli impiegati civili dello Stato) nonché l'art. 15 del D.P.R. 31/07/95 nr. 395 contratto di lavoro primo quadriennio normativo Polizia) che ha recepito i dettami imposti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (finanziaria 1993), come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria del 1994).

¹⁶ Art.5, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 " Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego"

¹⁷ ai sensi dell'art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell'art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74. gli assegni *una tantum* sono riferiti ai seguenti istituti:

a) assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito):

b) trattamento economico superiori correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);

c) incrementi stipendiali parametrati non connessi a promozio1ù (trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo .10 anni di servizio nella qualifica);

d) indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità operativa corrisposta al perno11nle quando matura una dete17ninata anzianità di servizio nella qualifica,es. indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio);

e) progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio). Come previsto anche nelle premesse del citato decreto ministeriale, sono invece esclusi dagli assegni una tantum,in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, nonché il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di corsi di formazione iniziale, ovvero in caso di immissione in ruolo:

f) classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale);

g) applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni 1mno dall'ISTAT).

¹⁸ Ex art.4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego" a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"



Pet. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

In tal senso ricordiamo che il Si.Di.Pe. ha già espresso al Ministro della Giustizia Orlando, anche di recente¹⁹, la propria posizione, evidenziando che se è vero, come è vero, che la dirigenza penitenziaria costituisce il *management* dell'Amministrazione penitenziaria è assolutamente indispensabile ed urgente riconoscere ad essa tale suo ruolo, sotto il profilo giuridico, ma anche economico.

Al Guardasigilli abbiamo rappresentato, quindi, la necessità che sia affrontata la questione del primo contratto del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, individuando preventivamente le necessarie ed adeguate risorse per assicurare a tale personale il giusto riconoscimento della delicatezza e complessità delle funzioni esercitate, così come già avvenuto ed avviene per altre categorie professionali di diritto pubblico come diplomatici, prefetti e magistrati.

Confidiamo, Signor Direttore Generale, che Lei vorrà e saprà portare al Gabinetto del Ministro della Giustizia la giusta attenzione alle esigenze della Carriera dirigenziale penitenziaria, nell'interesse della stessa Amministrazione.

Con i sensi della nostra stima.

Il Segretario Nazionale Rosario Tortorella

PRESIDENTE Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO Dott. Nicola PETRUZZELLI

19 Cfr. nota SiDiPe Prot. n.445/T/15.159 del 09 dicembre 2015 << Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015 relativo all'istituzione di un Gruppo di Lavoro per lo Studio dei criteri di valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria>> e, anche, la nota Prot. n.401/T/15.116 del 22 luglio 2015 << Il Si.Di.Pe. all'incontro del Ministro della Giustizia Orlando con i sindacati sugli "Stati Generali dell'esecuzione penale" tenuto il 21 luglio 2015.>> in occasione dell'incontro sugli Stati Generali dell'esecuzione penale tenutosi con i sindacati il 21 luglio scorso